

FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

LO PRESTI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

i concessionari del Servizio nazionale di riscossione starebbero notificando dei ruoli iscritti illegittimamente dai Centri di servizio delle imposte dirette per l'anno d'imposta 1993;

nel caso di specie, si tratterebbe di recuperi relativi ad anni precedenti di eccedenze d'imposta sul reddito delle persone fisiche per le annualità 1992, 1991 e precedenti;

giò ricordare che ai sensi del combinato disposto degli articoli 36-*bis*, 36-*ter* e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto informare e segnalare ai contribuenti le irregolarità riscontrate in sede di liquidazione formale delle dichiarazioni entro il quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi;

pertanto, relativamente ai controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 1993 e precedenti, l'amministrazione finanziaria, non avendo comunicato al contribuente nessuna discordanza tra i dati indicati e quelli verificati (articolo 36-*bis*, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) entro i termini decadenziali di anni cinque dalla data di presentazione della dichiarazione (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), avrebbe dovuto confermare i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi;

da notizie assunte presso i Centri di servizio, l'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate per gli anni d'imposta 1991 e 1992, dopo aver effettuato i controlli formali di rito avrebbe iscritto a ruolo imposte dovute solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi presentava una imposta a debito ed entro i termini previsti dall'articolo 43 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mentre per le dichiarazioni presentate e relative alla suddetta annualità d'imposta che si chiudevano con imposte a credito non avrebbe mai informato il contribuente secondo quanto previsto, invece, dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto citato ed entro i termini decadenziali di cui al citato articolo 43;

ne consegue che tali ruoli sono da considerare illegittimi e, in base alla normativa vigente, da annullare ad opera dei Centri di servizio —:

quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per verificare quanto sopra esposto e le procedure seguite dai Centri di servizio nei controlli delle dichiarazioni e nell'emissione delle cartelle esattoriali e per annullare, se del caso, le cartelle emesse in violazione di legge. (5-08521)

Interrogazioni a risposta scritta:

PROIETTI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

da un articolo pubblicato da *Repubblica* del 19 novembre 2000 dal titolo «Totocalcio, piano di rilancio patto Snai-Sisal-Lottomatica», il Presidente della Snai Servizi signor Ughi dichiara «Vogliamo far tornare la passione della schedina»;

nell'articolo si mette in evidenza la grave difficoltà delle agenzie che raccolgono le scommesse, e del loro tentativo di trattare sul versamento del minimo garantito per l'anno 2000, imputando tale situazione all'aumento del numero delle agenzie da 332 a 1.000;

oltre 600 delle agenzie in questione fanno capo alla Snai Servizi, e per ragioni varie hanno ottenuto già una proroga per la data di apertura;

la Snai Servizi non può considerarsi monopolista della raccolta delle scommesse;

un eventuale piano per il rilancio del gioco Totocalcio, dovrebbe essere frutto di uno studio eseguito dal Totocalcio stesso —:

quali siano le iniziative prese dal ministero delle finanze, e se un eventuale piano preannunciato dal signor Ughi non sia da valutarsi negativamente alla luce dei risultati ottenuti dalla Snai Servizi con la raccolta delle scommesse. (4-32671)

BASTIANONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della circolare Inps n. 176 del 14 settembre 1999, in materia di applicazione delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione fiscale, si sono verificate interpretazioni contrastanti, specificatamente sull'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 747, di ratifica della Convenzione Italia-Lussemburgo;

in particolare, da parte della direzione regionale delle entrate della regione Marche sono state date risposte di segno diverso a quesiti presentati da pensionati residenti in Italia che percepiscono la pensione dal Lussemburgo;

non è più prorogabile l'esigenza di dare un'interpretazione univoca alle norme che interessano alcune centinaia di cittadini italiani che oggi ricevono la pensione dall'istituto lussemburghese *Assurance contre la vieillesse et l'invalidité*, anche in vista del pagamento dell'acconto Irpef 2000 —:

se il Ministro intenda dare precisi indirizzi in modo tale che gli uffici centrali e periferici del ministero diano un'interpretazione autentica delle norme in oggetto;

se un pensionato residente in Italia, titolare di una pensione lussemburghese, debba inserire l'importo della pensione nell'unico 2000 o se invece debba essere tassata soltanto in Lussemburgo, paese erogatore. (4-32707)

MARTINAT. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

quotidiani e settimanali pubblicano, con l'autorizzazione del garante della *privacy*, la classifica dei cosiddetti « Paperoni d'Italia », i contribuenti che producono maggiore reddito;

si tratta di cittadini che, invece di chiedere la residenza all'estero o di rifugiarsi nei « paradisi fiscali », pagano le tasse allo Stato italiano;

tra questi, oltre a personaggi noti, ci sono anche persone non note, che non ricoprono cariche pubbliche e non risaltano sui mezzi d'informazione e che, in quanto tali, non fruiscono neanche di scorte o altri sistemi di protezione spesso pubblicamente finanziati;

gli elenchi dei maggiori produttori di reddito rappresentano un potenziale serbatoio privilegiato per la criminalità e comunque una violazione grave della « riservatezza » o « *privacy* », che evidentemente il garante non si occupa di tutelare;

questa violazione della « riservatezza » è anche un incentivo all'evasione fiscale ed alla corsa verso « paradisi fiscali » protetti —:

se non ritenga di intervenire con urgenza al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei suddetti cittadini.

(4-32710)

SERVODIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 74, comma 2, del collegato fiscale alla legge finanziaria del 2000 prevede che per gli atti impositivi dell'ente locale non divenuti definitivi non sono dovuti sanzioni ed interessi dalla « data di attribuzione » della rendita sino alla scadenza del termine per presentare ricorso avverso il suddetto atto, così come prorogato dallo stesso comma;

la circolare esplicativa del collegato fiscale non chiarisce il significato da darsi alla dizione « data di attribuzione » della rendita;

secondo alcune interpretazioni pubblicate sui quotidiani economici, per « data di attribuzione » della rendita dovrebbe intendersi la « data di messa in atti della rendita da parte del catasto », pertanto le sanzioni e gli interessi non sarebbero dovuti dalla data di messa in atti della rendita sino a 60 giorni dopo l'entrata in vigore del collegato fiscale;

qualora venisse confermata questa interpretazione creerebbe un'evidente ingiustizia fiscale, in quanto non sarebbero dovute sanzioni ed interessi per il periodo successivi alla messa in atti della rendita, mentre, paradossalmente, sarebbero dovuti sanzioni ed interessi per il periodo precedente. Se si considera, inoltre, che dalla data di richiesta di accatastamento alla data di messa in atti intercorrono il più delle volte diversi anni, un'interpretazione del genere sembrerebbe ancor più ingiusta ed al limite della costituzionalità, visto che così operando si addebiterebbero ai contribuenti disfunzioni che sono solo ed esclusivamente degli uffici catastali —:

quali iniziative intenda assumere per fugare le attuali incertezze interpretative in materia, chiarendo che anche per il periodo antecedente alla data di messa in atti delle rendite catastali non sono dovuti dal contribuente sanzioni ed interessi.

(4-32730)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

MICCICHÈ, LO PORTO, ACIERNO, MATACENA, FLORESTA, GIUDICE, SCARPA BONAZZA BUORA, SCALTRITTI, BIONDI, MARZANO, MISURACA, GARRA, MUSSOLINI, SANZA, AMATO, STAJANO, TORTOLI, MANCUSO, LUCCHESI, SAVELLI, CASCIO, DE GHISLANZONI CARDOLI,

FRATTINI, RUSSO, MARTUSCIELLO, LEONE, ROSSO, MAMMOLA, GAZZARA, PRESTIGIACOMO, MELOGRANI, APREA, CONTE, BAIAMONTE, CICU, VALDUCCI, CIMADORO, COLLAVINI, VINCENZO BIANCHI, BONAIUTI, BERRUTI, BERTUCCI, PALMIZIO, COLUCCI, TRANTINO, DELL'ELCE, NICCOLINI, SESTINI, MENIA, PAOLONE, MATRANGA, STRADILLA, LO JUCCO, POSSA, SOSPIRI, SAPONARA, MASSIDDA, PAROLI e COSENTINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 novembre 2000, Fabio Lombardo, figlio del maresciallo Antonio Lombardo, morto suicida nel marzo 1995, ha presentato all'autorità giudiziaria di Caltanissetta denuncia in relazione a gravissime ipotesi di reati sulla base, tra l'altro, di documenti ufficiali provenienti dal ROS dei Carabinieri; ivi è stato evidenziato come l'allora Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Gioacchino Natoli — partecipante, nel dicembre 1994, unitamente al Pubblico Ministero perugino Fausto Cardella, al maresciallo Lombardo e al maggiore Obinu, entrambi dei carabinieri, ad una missione negli Stati Uniti tesa ad ottenere informazioni dal boss Gaetano Badalamenti —, aveva chiaramente dimostrato seria preoccupazione per l'atteggiamento del Badalamenti » il quale aveva dato la netta impressione di potersi rendere disponibile come soggetto processuale attivo e, quindi, pericoloso per l'impianto processuale che in ordine al caso Andreotti si era poggiato sulle dichiarazioni di Buscetta;

tale atteggiamento, del dottor Natoli aveva indotto Obinu e Lombardo a suggerire, nella relativa informazione di servizio, ai loro superiori, di evitare atteggiamenti ostativi da parte della D.D.A. la quale avrebbe potuto temere uno scomodo inserimento delle dichiarazioni del Badalamenti in dinamiche processuali allora non ancora saldamente consolidate: « scomode », s'intende, per la tesi accusatoria;

risulta, in sostanza dalla descritta denuncia come un pubblico ufficiale, cioè il